

CONTRATTO DI ASSICURAZIONI
CORPI VEICOLI TERRESTRI (VEICOLI COMMERCIALI)
FC CV FTEK

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) Nota informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Glossario;
- d) Modulo di Proposta:
 - 1- per Consorzi
 - 2- per Ditte Individuali

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 07.06.2016

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 32,934 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2015*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2015:

http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf

** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

DURATA ANNUALE SENZA TACITO RINNOVO (CLAIMS MADE)

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da Incendio, Furto, Eventi Naturali e Soci Politici, Collisione, Kasko, Cristalli e Ricorso Terzi.

Avvertenze: Le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio, alle Norme dell'allegato n. 1 al contratto contemplante le **Condizioni Generali** di Assicurazione, Definizioni, Garanzie, **Condizioni Particolari** di Assicurazione.

Avvertenze: Il contratto di assicurazione prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nell'allegato 1 della polizza nella misura risultante dal dettaglio contrattuale proprio di ciascuna garanzia e di ciascuna sezione con le seguenti modalità:

Franchigia: A prescindere dell'ammontare del danno indennizzabile patito dall'Assicurato a seguito di sinistro, un importo determinato in numero assoluto rimane a carico dell'Assicurato (EUR 150,00);

Scoperto: A prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'Assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell'Assicurato per determinate garanzie (es:10% del danno);

Massimale: A prescindere dall'ammontare del danno indennizzabile patito dall'Assicurato a seguito del sinistro, l'indennizzo corrisposto dall'Impresa non potrà eccedere la somma predeterminata (es: EUR 1.000.000,00)

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze: qualora il contraente/Assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa all'Impresa. Si rinvia all'articolo delle **Condizioni Generali** di Assicurazione rubricato "Dichiarazione inesatte o reticenze" per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o Assicurato devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché alla cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.. In caso di recesso gli **Assicuratori** rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del Premio. Il Premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del Premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi /D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209- Codice delle Assicurazioni private):

a.) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano, o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b.) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di Assicurazione contro i danni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a EUR 750,00 annui per ciascun contratto. Per le coperture del ramo responsabilità civile autoveicoli che contengono la garanzia RC, è consentito il pagamento in contanti fino a EUR €3.000,00 e per le coperture che non contengono la garanzia RC il pagamento in contanti è consentito solo nel caso in cui il Premio lordo annuo non superi EUR 750,00.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Il contratto di Assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo all'Assicurato, all'Impresa ovvero ad entrambi. L'Assicurato dovrà avere cura di verificare nell'articolo di riferimento, rubricato "*Cancellazione in caso di sinistro*", i termini e le modalità per l'esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti da contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008 n.166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'Art. 2952 del C.C. ai sensi dell'Art.2952 C.C.

Si richiama l'attenzione del contraente/Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al Premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno** e delle **procedure liquidative** si fa riferimento agli Artt. 5, 6 e 7 delle **Condizioni Particolari di Assicurazione**.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato**Avvertenza**

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 10) delle Condizioni Particolari di Polizza, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Vittorio Scala

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicuratori:	Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art. 1 ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 i danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle Persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni Ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustioni nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art. 2 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art. 3 FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell'assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno

proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell' Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, **non oltre dieci giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza;
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà del diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 10 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione o al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tale nomina vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro;
- c) Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 12 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio se non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.7);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definito di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 14 DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n°..... in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's."

Art. 15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 RINNOVO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data

L'ASSICURATO /CONTRAENTE

.....

.....



Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: Art.6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art.8 Recesso in caso di sinistro; Art.11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

L'ASSICURATO /CONTRAENTE

.....



CORPI VEICOLI TERRESTRI (VEICOLI COMMERCIALI) - FC CV FTEK**LEGENDA**

- **Definizioni**
- **Garanzie**
- **Garanzie Facoltative**
- **Condizioni Particolari di Assicurazione**

DEFINIZIONI

A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali (Mod. IT2249B) nonché dal Glossario (LSW 1694-12), nel testo che segue si intende per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica proprietaria o usufruttuaria del Veicolo assicurato o – in caso di veicoli locati in leasing – il locatario
- **Assicuratori:** alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente assicurazione, di seguito denominati **Società**.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- **Indennizzo:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
- **Scoperto:** percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato
- **Optionals:** le particolari dotazioni del Veicolo – come tali definiti e vendute dalla Casa Costruttrice – e da questa fornite all'atto dell'acquisto oppure da chiunque installate o montate successivamente (quali, a titolo semplificato e non limitativo, condizionatore, cerchi in lega e qualsiasi dotazione non venga fornita “di serie”)
- **Accessori:** apparecchi fono audio visivi, impianti automatici d'allarme antifurto, immobilizzatori ed altri apparecchi del genere, sempreché siano **incorporati o stabilmente fissati** al Veicolo
- **Prezzo di listino:** il valore “**chiavi in mano**” del Veicolo alla data dell'acquisto, comprensivo degli eventuali accessori ed optionals
- **Valore commerciale:** il valore del Veicolo al momento del Sinistro, convenzionalmente riferito alla quotazione di *EUROTAX GIALLO*, maggiorato del valore commerciale di eventuali accessori ed optionals.
- **Eurotax giallo:** la pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore contenente le quotazioni di mercato dei veicoli
- **Somma assicurata:** il valore del Veicolo dichiarato in Applicazione, che **deve** corrispondere;
 - a. al “**prezzo di listino**” (maggiorato del prezzo di listino di eventuali accessori ed optionals), relativamente a veicoli immatricolati per la prima volta al P.R.A. nei 6 mesi precedenti alla data di stipulazione dell'assicurazione.
 - b. Al “**valore commerciale**” (maggiorato del “valore commerciale” di eventuali accessori ed optionals), relativamente a veicoli la cui prima immatricolazione al P.R.A. è successiva a 6 mesi.
- **Danno totale:** la perdita totale del Veicolo. Il danno si intende totale anche quando lo stesso – al netto di eventuali recuperi – è pari o superiore al 90% del valore del Veicolo alla data del Sinistro.

- **Degrado:** percentuale corrispondente al rapporto fra il “valore commerciale” del Veicolo alla data del Sinistro e il “prezzo di listino” dello stesso al momento dell’acquisto.

- **Veicolo :** si intendono mezzi meccanici su route in genere o veicoli atti al trasporto di cose o persone, autorizzati o no alla circolazione stradale, sia per conto proprio sia per conto terzi.

GARANZIE**Condizioni disciplinatrici delle garanzie: Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Furto e Rapina****ART. 1 INCENDIO ED ALTRI EVENTI DANNOSI**

La Società si obbliga, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- a) incendio con sviluppo di fiamma (esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio);
- b) fulmine e fenomeno elettrico causato da fulmine (escluso ogni altro danno agli impianti elettrici dovuto a fenomeno elettrico comunque manifestatosi);
- c) scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del carburante;
- d) caduta di aeromobili, di satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) caduta di corpi celesti o meteoriti;
- f) onda sonica causata da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica.

ART. 2 EVENTI NATURALI

A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 1 - Esclusioni - delle Condizioni Generali** (Mod. IT2249B), si precisa che la Società si obbliga, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, di venti e cicloni, grandine, trombe d'aria, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti, compresa la caduta di alberi ed il crollo di massi, travi, tetti, insegne, ponti, viadotti ed altri manufatti che conseguono al verificarsi dei predetti eventi naturali.

ART. 3 EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 1 - Esclusioni - delle Condizioni Generali** (Mod. IT2249B), si precisa che la Società si obbliga, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio del carburante, subiti dal Veicolo descritto in polizza in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

ART. 4 FURTO E RAPINA

La Società si obbliga, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato della perdita o dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto o rapina del Veicolo, compresi accessori, apparecchi fono audio visivi purché stabilmente installati ed inseriti nel capitale assicurato e comprovati da idoneo documento. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina, compresi quelli alle parti meccaniche conseguenti a collisioni obiettivamente rilevabili.

Franchigie e scoperti relativi ai ART. 1, 2, 3 e 4: come riportati nella Scheda di Copertura

GARANZIE FACOLTATIVE**(Valide ed operanti solo se espressamente indicate in polizza e ne sia stato corrisposto il relativo Premio addizionale)****ART. 1 KASKO (Guasti Accidentali)**

La Società si obbliga, nei limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dal Veicolo descritto in polizza, comunque avvenuti, in conseguenza di collisione con altro veicolo di Terzi, ribaltamento e uscita di strada, urto con ostacoli fissi o mobili verificatisi durante la circolazione.

Franchigie e scoperti Kasko: come riportati nella Scheda di Copertura.

ART. 2 ROTTURA CRISTALLI- **AUTOCARRI:**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire/riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi avvenuti durante la circolazione, fino alla concorrenza di €750,00 per Sinistro e con massimo risarcimento di €1.500,00 per anno assicurativo e per Veicolo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Si precisa che, se le operazioni di riparazione vengono effettuate presso i centri convenzionati CARGLASS, l'indennizzo viene effettuato direttamente a CARGLASS.

Per le sostituzioni dei cristalli, sempre nei limiti del massimale per Sinistro e per anno, l'indennizzo viene effettuato direttamente a CARGLASS al netto dell'IVA e franchigia contrattuale che restano a carico dell'Assicurato.

- **AUTOBUS EXTRAURBANI E GRANTURISMO**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire/riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del Veicolo assicurato in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi avvenuti durante la circolazione, fino alla concorrenza di €2.000,00 per Sinistro e con massimo risarcimento di €5.000,00 per anno assicurativo e per Veicolo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Franchigie e scoperti Cristalli: come riportati nella Scheda di Copertura.

ART. 3 RICORSO TERZI DA INCENDIO

S'intende assicurata la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi da Incendio o da Scoppio del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005) e fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di €100.000,00 per Sinistro ed €250.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia non comprende i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso dell'Assicurato ed i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

ART. 4 CLAUSOLA CONVOGLIO

La copertura è estesa, relativamente alla sola garanzia Kasko, ai (semi)rimorchi, di proprietà di terzi, quando sono agganciati ai veicoli dell'Assicurato identificati in polizza, in caso di Sinistro che coinvolga contemporaneamente motrice e (semi)rimorchio.

La copertura è prestata a primo rischio assoluto

Il limite di copertura è di €20.000,00 per ogni (semi)rimorchio con lo scoperto del 10% con il minimo di €2.500,00 per evento.

Nel caso in cui si verifichi un Sinistro nel quale vengano coinvolti più (semi)rimorchi, il limite massimo indennizzabile non potrà superare €100.000,00.

Franchigie e scoperti relativi ai ART. 1, 2, 3 e 4: come riportati nella Scheda di Copertura

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi Premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati nella scheda.

ART. 2 ESPOSIZIONE MASSIMA DI DANNO PER EVENTO

Per i danni determinati dalle garanzie Incendio, Furto, Eventi, Kasko e Collisione fermo il limite di capitali e massimali indicati sulla scheda di polizza, la massima esposizione per singolo evento, non può superare il limite di €1.000.000,00.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa è garantita ovunque all'interno dei confini dei Paesi riportati sulla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) con esclusione dell'Albania e Russia.

La copertura assicurativa è garantita anche per i Paesi Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Gibilterra.

ART. 6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 7 delle Condizioni Generali** (Mod. IT2249B), l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- darne avviso agli Assicuratori entro **10 giorni di calendario** da quando il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, astenendosi dal provvedere alle eventuali riparazioni escluse quelle assolutamente urgenti prima che i danni siano stati rilevati dal Perito della Società; in caso di Furto, Incendio e quello di natura presumibilmente dolosa, allegare una copia della denuncia presentata alle Autorità e dalle stesse vistata, nel caso di Furto totale del Veicolo l'Assicurato fornirà a sue spese estratto cronologico con annotata la perdita di possesso, il certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, tutte le chiavi in dotazione del Veicolo.
- favorire ed agevolare gli incaricati degli Assicuratori ed il Perito da essi nominato nelle operazioni necessarie per la determinazione della natura, delle cause e dell'entità del danno;
- produrre documenti e quant'altro ragionevolmente richiesto dagli Assicuratori per la determinazione della natura, delle cause, dell'entità del danno e della sua risarcibilità.

L'Assicurato che **dolosamente** non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra o altera le circostanze del Sinistro o l'entità dei danni, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette **colposamente** di adempiere in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, gli Assicuratori hanno diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il danno sarà valutato secondo i seguenti criteri convenzionali:

- a) in caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo assicurato, la Società rimborserà nei limiti del capitale assicurato il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro nei limiti della somma assicurata, riportato dalla pubblicazione specializzata del settore "Eurotax Giallo" previa detrazione del valore del relitto, qualora venga recuperato.

Tuttavia nel caso il Sinistro si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l'indennizzo nel limite del capitale assicurato è pari al prezzo di listino in vigore al momento della prima immatricolazione;

- b) in caso di Sinistro che causi danni parziali, la Società rimborserà, previa detrazione delle eventuali franchigie e/o scoperti indicati in polizza, i costi di manodopera e dei ricambi o quant'altro necessario come materiale di nuova fornitura, che si rendano necessari per ripristinare il Veicolo assicurato, senza applicazione di vetustà o degrado d'uso, fatta eccezione per le parti meccaniche ed elettriche soggette ad usura nonché pneumatici e batterie, che saranno risarciti applicando le percentuali di degrado d'uso sotto riportate.

L'indennizzo complessivo non potrà in nessun caso superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso:

0%	nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
5%	da 7 a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
10%	da 13 a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione;
15%	da 19 a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione;
20%	da 25 a 30 mesi dalla data di prima immatricolazione;
25%	da 31 a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione;
30%	da 37 a 42 mesi dalla data di prima immatricolazione;
40%	da 43 a 48 mesi dalla data di prima immatricolazione;
50%	da 49 a 60 mesi dalla data di prima immatricolazione;
60%	da 61 mesi in poi dalla data di prima immatricolazione.

- c) Se il valore del Veicolo, al momento del Sinistro, è maggiore della somma assicurata risultante dagli atti contrattuali, gli Assicuratori risponderanno del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori (art.1907 C.C.)

ART. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

A parziale deroga dell'**Art. 13 delle Condizioni Generali** (Mod. IT2249B), si conviene che il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro un massimo di 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e purché sia trascorso il termine di 30 giorni da quello del Sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Il pagamento è comunque subordinato, in caso di Furto totale, alla consegna alla Società dell'Estratto cronologico del P.R.A con annotazione della perdita di possesso e consegna delle chiavi in dotazione.

Salvo casi precedentemente concordati con l'Ufficio a cui è appoggiato il contratto, la Società corrisponde l'indennizzo anche senza il documento di chiusa istruttoria, fermo restando l'obbligo da parte dell'Assicurato di farlo pervenire successivamente e di restituire il dovuto, nel caso dallo stesso risulti che il Sinistro ricada fra le esclusioni previste dal presente contratto.

ART. 9 RITROVAMENTO

Nel caso in cui il Veicolo assicurato venga ritrovato in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia nonché far pervenire alla stessa copia del verbale di ritrovamento e riconsegna rilasciato da parte delle Autorità.

Nel caso il ritrovamento avvenga a pagamento dell'indennizzo già effettuato, il Contraente s'impegna a rilasciare alla Società regolare procura a vendere, fatta salva la facoltà del Contraente di rientrare in possesso del Veicolo ritrovato, previa la restituzione dell'indennizzo percepito dedotto, ovviamente, l'ammontare dei danni parziali subiti.

ART.10 ARBITRATO

Ove non sia possibile un accordo amichevole, la liquidazione dei danni è demandata ad un collegio arbitrale formato da tre Periti, di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuno ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove risiede l'Assicurato e dove in ogni caso dovrà riunirsi il Collegio.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni di assicurazione e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli onorari del proprio Perito, concorrendo in misura della metà al pagamento di quelle del terzo.

ART. 11 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire lo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua corrispondendone il controvalore.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dalla Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori.

L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

ART. 13 NON PROROGABILITA' DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione non è soggetta a tacita proroga e pertanto cessa alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo come termine dell'Assicurazione, senza che nessuna delle parti debba comunicarne la disdetta all'altra.

ART. 14 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Qualora in corso di contratto il Veicolo assicurato venisse alienato, gli Assicuratori restituiranno all'Assicurato la parte di Premio pagato, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non goduto, a condizione che, nel periodo antecedente all'alienazione, l'Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di Sinistro. Nel caso in cui nel periodo antecedente all'alienazione l'Assicurato avesse presentato denuncia di Sinistro, nessuna restituzione di Premio sarà dovuta da parte degli Assicuratori.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società oppure l'Ufficio a cui è appoggiato il contratto.

ART. 16 RECESSO DAL CONTRATTO

Gli Assicuratori, ancorché in presenza di vincolo a favore di Società di Leasing o di Terzi finanziatori, e l'Assicurato possono entrambi recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni computati dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione delle Poste Italiane della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori gli stessi metteranno a disposizione dell'Assicurato, la quota di Premio imponibile residua relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 17 VEICOLI ASSICURABILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEGLI ASSICURATORI E SOGGETTI A NEGOZIAZIONE SEPARATA

In deroga a quant'altro stabilito, si precisa che i seguenti mezzi possono essere assicurati solo previa autorizzazione della Società ed a termini e condizioni da negoziare separatamente:

1. mezzi antincendio;
2. mezzi delle forze dell'ordine;
3. ambulanze;
4. mezzi di soccorso in genere;
5. mezzi utilizzati all'interno di aeroporti;
6. mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, trasporto di carburante, di olio combustibile, di sostanze chimiche infiammabili, di armi da fuoco, ecc.;
7. mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone (esclusi autobus extraurbani e granturismo);
8. vetture d'epoca e fuoriserie (vetture prodotte in numero limitato);
9. le seguenti autovetture:
A-C, Aston Martin, Bentley, BMW (serie 8), De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Mercedes (serie 600), Porsche, Rolls Royce, T.V.C.;
11. mezzi adibiti a scuola guida;
12. mezzi dotati di "targa prova";
13. motocicli con cilindrata superiore a 1.000 cc.

ART. 18 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

A parziale deroga e/o integrazione di quanto previsto dall'**Art.1 delle Condizioni Generali** (Mod. IT2249B), si precisa che sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) I danni derivanti da deterioramento, logorio, ruggine, semplici rigature su cristalli o vizi occulti del Veicolo e/o delle parti assicurate e, qualora non prevista l'estensione, Collisione con altro veicolo, ribaltamento e uscita di strada, urto con ostacoli fissi o mobili;

- b) I danni verificatisi durante i lavori di manutenzione, di riparazione o ripristino del Veicolo assicurato;
- c) I danni da mancato uso del Veicolo assicurato e dal suo deprezzamento;
- d) Le spese legali di qualsiasi natura;
- e) I danni derivanti da uso del Veicolo da parte dell'Assicurato e/o Contraente non munito dei documenti atti alla guida, sotto effetto di farmaci e droghe e/o per attività illecite; e/o per destinazioni d'uso diversa da quella indicata nella carta di circolazione.
- f) I danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo assicurato a gare o competizioni sportive e relative prove;
- g) I danni prodotti da eventi diversi dai Rischi Garantiti;
- h) I danni causati da acqua, grandine o neve che penetri all'interno del Veicolo assicurato finestrini, porte o tetto rimasti aperti;
- i) I danni o perdite derivanti da furto o tentato furto nei seguenti casi:
 - a. il Veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con una o più portiere non chiuse a chiave;
 - b. le chiavi di accensione siano state lasciate inserite o in ogni caso lasciate a bordo del Veicolo incustodito e/o senza persone a bordo;
 - c. Veicolo sia stato lasciato incustodito e/o senza persone a bordo con uno o più vetri e/o il tetto apribile aperti;
- j) I danni cagionati da cose ed animali trasportati sul Veicolo;
- k) I danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta ed a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- l) **ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO NMA 2918**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

- 1) Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
- 2) Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

m) **ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

La presente copertura assicurativa non copre nessun danno o perdita direttamente o indirettamente derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive in qualunque modo tali fatti possano essere stati causati. *Tuttavia se l'incendio fosse una garanzia assicurata ed un incendio si verificasse direttamente o indirettamente in conseguenza di una reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, qualsiasi danno o perdita derivanti dall'incendio (soggetto alle condizioni di questa polizza) sarà coperto, escludendo comunque tutti i danni e le perdite causati dalla reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivanti direttamente o indirettamente da tale incendio.

*Nota: se l'incendio non è una garanzia assicurata con la presente copertura, non si deve tener conto della parte della clausola ad esso relativa.

n) **CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI LMA 3100**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

o) **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI CL 380 10.11.03.**

1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la Clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

p) **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTRICITÀ CL 370 10/11/2003**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

ART. 19 APPENDICE DI VINCOLO (se richiamata sulla Scheda di Copertura)

Le presenti polizze sono vincolate a tutti gli effetti a favore delle società indicate e pertanto, il Broker Correspondent si obbliga:

1. a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad esso dichiarato e ad esso riconosciuto;
2. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso dell'Istituto vincolatario;
3. a pagare esclusivamente all'Istituto Vincolatario l'importo della liquidazione del Sinistro;
4. a notificare tempestivamente all'Istituto vincolatario, a mezzo raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi frazionati, salvo la scadenza del contratto in quanto trattasi di polizza emessa senza tacita proroga, ed a considerare valida a tutti gli effetti l'Assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale;
5. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto vincolatario ed a notificare all'Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione, salvo la scadenza del contratto in quanto trattasi di polizza emessa senza tacita proroga;
6. La data di scadenza del vincolo, richiamata in polizza, ha valore esclusivamente indicativo e non determina alcuna copertura dopo la scadenza della presente polizza non soggetta a tacito rinnovo.

ART. 20 CLAUSOLA SATELLITARE (se richiamata sulla Scheda di Copertua)

E' condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il sistema satellitare sia propriamente installato, che sia stato collaudato e che sia del tutto operante/attivato e con un contratto di manutenzione in corso.

Il sistema satellitare installato nel Veicolo dovrà essere attivato ogni qualvolta il Veicolo sia lasciato incustodito e nel caso in cui il sistema dovesse essere disattivato per qualsiasi ragione, la centrale operativa ne dovrà essere messa al corrente preventivamente.

Uno scoperto del 20% verrà applicato per tutto il periodo in cui l'allarme verrà disattivato.

L'Assicurato deve provvedere al pagamento del canone telefonico entro i termini indicati nelle bollette poichè il servizio risulta indispensabile per l'operatività del sistema satellitare e la conseguente operatività contrattuale. La validità del presente contratto è subordinata al rilascio da parte della Centrale Operativa del certificato di collaudo del sistema di allarme con localizzatore satellitare.

ART. 21 CONDIZIONI NOLEGGIO (se richiamata sulla Scheda di Copertura)

- I Veicoli in noleggio sono in garanzia solo se riportate sulla Scheda di Copertura con identificazione delle targhe;
- Ad integrazione delle **Condizione Generali** le garanzie tutte non sono operanti nel caso in cui i danni vengano determinati da parte del noleggiatore e/o delle persone per le quali egli deve rispondere a norma di legge conseguenti con dolo e/o colpa grave;
- Le garanzie non sono operanti nel caso in cui il Veicolo non venga riconsegnato al proprietario per mancato pagamento di canoni di locazione e/o al termine del noleggio;
- Deve intendersi escluso il mancato pagamento delle spese di noleggio;
- Sono esclusi i costi per la ricerca ed il recupero del Veicolo rubato.

Data

*Il Corrispondente dei Lloyd's**L'Assicurato o il Contraente*

.....
 Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli delle Condizioni Particolari:

- ART. 2 Esposizione Massima di Danno per Evento;
- ART. 3 Pagamento del Premio;
- ART. 6 Obblighi in caso di Sinistro;
- ART. 7 Determinazione dell'ammontare del Danno;
- ART. 8 Pagamento dell'Indennizzo;
- ART. 9 Ritrovamento;
- ART. 10 Arbitrato;
- ART. 13 Non Prorogabilità dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione;
- ART. 14 Alienazione del Veicolo Assicurato;
- ART. 16 Recesso del Contratto;
- ART. 18l Esclusione Rischi Guerra e Terrorismo NMA2918;
- ART. 18m Esclusione di Contaminazione Radioattiva;
- ART. 18n Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni LMA 3100;
- ART. 19 Appendice di Vincolo;
- ART. 20 Clausola Satellitare;
- ART. 21 Condizioni Noleggio.

Data

*Il Corrispondente dei Lloyd's**L'Assicurato o il Contraente*

Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: il membro o membri di Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

Bilanci dei membri: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's;

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contratto d' Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:

Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Fondi dei membri presso Lloyd's: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione;

Scoperto: Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

**QUESTIONARIO (VEICOLI COMMERCIALI) – FC CV FTEK PF1
(CORPI VEICOLI TERRESTRI)
(da utilizzare per Consorzi)**

PROPRIETARIO

DENOMINAZIONE	C.F./P.IVA		
SEDE LEGALE: VIA	CITTA'	PROV.	CAP

LEASING: SI NO (se SI, compilare)

SOCIETA'	INDIRIZZO
DATA INIZIO	DATA SCADENZA

VEICOLO (in caso di più veicoli allegare relativo elenco) NUOVO USATO

TARGA	MARCA	MODELLO
VALORE DA ASSICURARE	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
GARANZIE RICHIESTE: FURTO <input type="checkbox"/> INCENDIO <input type="checkbox"/> ATTI VANDALICI, SOCIO POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI <input type="checkbox"/>		
CRISTALLI <input type="checkbox"/> RICORSO TERZI DA INCENDIO <input type="checkbox"/> CONVOGLIO <input type="checkbox"/>		
DI NOTTE IL VEICOLO E' RICOVERATO: IN STRADA <input type="checkbox"/> BOX PRIVATO <input type="checkbox"/> IN GARAGE PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> (specificare)		
INDICARE L'INDIRIZZO DEL RICOVERO ABITUALE:		
INDICARE EVENTUALI ALTRI RICOVERI:		
Il Proprietario ha subito sinistri negli ultimi 3 anni? (Incendio, Furto, Eventi, Cristalli, R.C.T anche su altri veicoli): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (SE SI FORNIRE DERAGLI)		
DETTAGLI SINISTRI, INDICARE DATA, GARANZIA COLPITA, IMPORTO LIQUIDATO:		

SISTEMA ANTIFURTO (SAATELLITARE OBBLIGATORIO PER AUTOCARRI DI VALORE SUPERIORE A €40.000,00)

ANTIFURTO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MARCA/MODELLO:
SATELLITARE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MARCA/MODELLO:

ESTENSIONE DANNI ACCIDENTALI - KASKO (COMPILARE SOLO SE RICHIESTA)

I CONDUCENTI HANNO SUBITO RITIRO O SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA NEGLI ULTIMI 3 ANNI? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SI FORNIRE DETTAGLI:		
Il Proprietario ha subito sinistri danni accidentali (kasko) negli ultimi 3 anni? (anche su altri veicoli): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SI FORNIRE DETTAGLI (INDICARE DATA, TARGA COLPITA, DESCRIZIONE DELL' EVENTO, IMPORTO LIQUIDATO):		
IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO QUOTIDIANAMENTE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> VIENE UTILIZZATO PER LAVORO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
ATTIVITA' PREVALENTE:	ULTIMO FATTURATO SUPERIORE A €2.000.000,00? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NUMERO DIPENDENTI SUPERIORE A 10 UNITA'? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Per quanto è a conoscenza del Proprietario le informazioni contenute in questo questionario sono veritiere ed esatte e non sono state omesse o alterate o sottaciute alcune circostanze in rapporto al questionario stesso. Per quanto precede, il Contraente prende atto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma secondo, Regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n.35, il sottoscritto Proprietario dichiara di aver ricevuto il presente modulo di proposta, facente parte del Fascicolo Informativo costituito da:

a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di proposta

Data _____ Data decorrenza della copertura _____

Timbro e firma del Proprietario _____

Timbro e firma del Contraente _____

**QUESTIONARIO (VEICOLI COMMERCIALI) – FC CV FTEK PF2
(CORPI VEICOLI TERRESTRI)**

CONTRAENTE

DENOMINAZIONE	C.F./P.IVA
SEDE LEGALE: VIA	CITTA' PROV. CAP

LEASING: SI NO (se SI, compilare)

SOCIETA'	INDIRIZZO
DATA INIZIO	DATA SCADENZA

VEICOLO (in caso di più veicoli allegare relativo elenco) NUOVO USATO

TARGA	MARCA	MODELLO
VALORE DA ASSICURARE	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	
GARANZIE RICHIESTE: FURTO <input type="checkbox"/> INCENDIO <input type="checkbox"/> ATTI VANDALICI, SOCIO POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI <input type="checkbox"/>		
CRISTALLI <input type="checkbox"/> RICORSO TERZI DA INCENDIO <input type="checkbox"/> CONVOGLIO <input type="checkbox"/>		
DI NOTTE IL VEICOLO E' RICOVERATO: IN STRADA <input type="checkbox"/> BOX PRIVATO <input type="checkbox"/> IN GARAGE PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> (specificare)		
INDICARE L'INDIRIZZO DEL RICOVERO ABITUALE:		
INDICARE EVENTUALI ALTRI RICOVERI:		
Il Contraente ha subito sinistri negli ultimi 3 anni? (incendio, furto, eventi, cristalli, R.C.T anche su altri veicoli) : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (se SI, fornire dettagli)		
DETTAGLI SINISTRI, INDICARE DATA, GARANZIA COLPITA, IMPORTO LIQUIDATO:		

SISTEMA ANTIFURTO (SATELLITARE OBBLIGATORIO PER AUTOCARRI DI VALORE SUPERIORE A €40.000,00)

ANTIFURTO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MARCA/MODELLO:
SATELLITARE	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MARCA/MODELLO:

ESTENSIONE DANNI ACCIDENTALI - KASKO (COMPILARE SOLO SE RICHIESTA)

I CONDUCENTI HANNO SUBITO RITIRO O SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA NEGLI ULTIMI 3 ANNI? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SI FORNIRE DETTAGLI:		
Il Contraente ha subito sinistri danni accidentali (kasko) negli ultimi 3 anni? (anche su altri veicoli): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
SE SI FORNIRE DETTAGLI (INDICARE DATA, TARGA COLPITA, DESCRIZIONE DELL' EVENTO, IMPORTO LIQUIDATO):		
IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO QUOTIDIANAMENTE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> VIENE UTILIZZATO PER LAVORO? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
ATTIVITA' PREVALENTE:	ULTIMO FATTURATO SUPERIORE A € 2.000.000,00? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NUMERO DIPENDENTI SUPERIORE A 10 UNITA'? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Per quanto è a conoscenza del Contraente, le informazioni contenute in questo questionario sono veritiere ed esatte e non sono state omesse o alterate o sottaciute alcune circostanze in rapporto al questionario stesso. Per quanto precede, il Contraente prende atto che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma secondo, Regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n.35, il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il presente modulo di proposta, facente parte del Fascicolo Informativo costituito da:

a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di proposta

Data _____ Data decorrenza della copertura _____

Timbro e firma del Contraente _____

